

Statuto

Compagnia Teatro Giovani Torrita APS

Titolo I

Denominazione, Sede, Durata e Oggetto Sociale

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: 'Compagnia Teatro Giovani Torrita APS', da ora in avanti denominata anche "associazione", con sede in Torrita di Siena.

La compagnia Teatro Giovani Torrita APS potrà mutare la propria sede legale all'interno del Comune di Torrita di Siena e deliberare anche l'apertura di sedi periferiche, sia sul territorio nazionale che estero, senza che sia necessaria la modifica del presente statuto. Potrà affidare l'organizzazione delle sedi periferiche agli associati che ne faranno richiesta, previa delibera del Consiglio direttivo.

La Compagnia Teatro Giovani Torrita APS è affiliata alla Federazione Italiana Teatro Amatori (F.I.T.A.) ed i soci praticanti le attività teatrali saranno tesserati F.I.T.A.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 2 – Scopo e finalità civiche

L'associazione nasce al fine di svolgere attività sociale a favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale come individuato e stabilita nel successivo articolo 3 dello statuto sociale.

L'associazione ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'uomo attraverso ogni forma di spettacolo, nonché praticare, promuovere e diffondere la cultura e l'arte nel settore teatrale in ogni sua forma, ispirando la propria attività ai valori umani fondati sull'antirazzismo, l'antisessismo e la solidarietà al di là di ogni differenza di razza, sesso, credo religioso ed orientamento sessuale nel rispetto di pace e democrazia e di quelli fondanti la carta costituzionale della Repubblica Italiana. L'associazione è apartitica.

Articolo 3 – Attività

L'associazione, a titolo indicativo e non limitativo e per i fini di cui sopra, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, esplica la propria attività prevalentemente nei settori della cultura, delle arti e della tutela del patrimonio artistico, dell'editoria, delle varie forme di spettacolo dal vivo e non, nonché della formazione ad esse connesse, in particolare mediante l'esercizio delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlgs 117/2017, Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28.03.2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finali educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Dlgs 22.01.2004 n. 42 e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del suddetto Dlgs;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;



- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può organizzare le seguenti attività:

- La diffusione della cultura e dell'arte teatrale soprattutto nel mondo giovanile;
- L'allestimento di spettacoli teatrali, originali e non, in lingua e dialetto, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti riguardo l'attività teatrale e di spettacolo;
- Favorire la crescita dei soci e, in generale del pubblico, attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni ecclesiali, ecc.;
- Valorizzare le tradizioni popolari e religiose;
- La promozione della pratica teatrale con l'organizzazione di laboratori, corsi, stage e seminari presso strutture pubbliche e private e presso qualsiasi tipo di struttura che si appresti alla finalità di diffondere la conoscenza del teatro;
- L'ampliamento della conoscenza della cultura teatrale con l'organizzazione di lezioni di storia del teatro, di seminari monografici ed in lingua straniera, per le diverse specializzazioni quali ad esempio attore, regista, scenografo, costumista, musicista ecc.;
- L'allargamento degli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo teatrale, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura e l'arte teatrale ed artistica in generale come un bene per la persona e un valore sociale;
- Il porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni del mondo del teatro, un sollievo al proprio disagio;
- La promozione di iniziative di ricerca e divulgazione della cultura teatrale, anche mediante la organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi di carattere, locale, regionale, nazionale ed internazionale;
- La realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, in video, nei social media, internet, di approfondimento riguardanti la cultura in generale e specificatamente l'attività teatrale;
- Lo svolgimento di attività che consentano ai soci, agli aderenti ed ai componenti di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro, anche attraverso l'organizzazione di saggi e mostre;
- L'affiancamento ad Enti, Istituzioni ed associazioni di volontariato che abbiano fini in armonia con quelli del volontariato e che operano nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative che contribuiscono allo sviluppo delle attività e della cultura teatrale;
- L'organizzazione e la gestione di stagioni teatrali mediante la stipula di apposite convenzioni con Enti pubblici e privati detentori a qualsiasi titolo di luoghi per l'esercizio di pubblico spettacolo;
- La gestione di spazi teatrali e luoghi di pubblico per spettacolo mediante la stipula di apposite convenzioni con Enti pubblici e privati;
- La valorizzazione e lo sviluppo della aggregazione e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni pubblici;
- La promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività culturali formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo dei bambini e dei ragazzi, operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale;

L'associazione ha, inoltre, come finalità specifica anche la costituzione di una vera e propria "compagnia teatrale stabile" che possa così esprimere, attraverso spettacoli, le finalità artistiche e didattiche dell'associazione stessa.



L'associazione è aperta ai contributi culturali e materiali provenienti dai paesi esteri al fine di godere di una fisionomia internazionale che salvaguardi costantemente il livello intellettuale dell'attività.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'associazione potrà assumere, ingaggiare o collaborare con artisti, mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, tecnici, consulenti ed ogni altro personale esperto estraneo all'associazione.

L'associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

L'associazione non dispone limitazione alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare a norma dell'art. 7 del Codice Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gli eventuali regolamenti interni proposti dal consiglio direttivo ed approvati dall'assemblea degli aderenti, disciplinano, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione dell'attività dell'associazione.

L'associazione è autorizzata per l'espletamento della propria attività ad usare l'emblema nazionale della F.I.T.A. – Federazione Italiana Teatro Amatori.

Titolo II

Soci, Volontari, Dipendenti e Collaboratori

Articolo 4 – Ammissione dei soci

4.1 – Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze

4.2 – Sono soci dell'associazione:

- I fondatori
- Tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3 dell'art. 35 del CTS, che condividendo in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta, riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto di verso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

4.3 – Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di adesione all'organizzazione.

4.4 – L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente e decorre dalla data della delibera dell'organo amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti



nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

4.5 – All'atto dell'ammissione il socio si impegna:

- al versamento della quota associativa annuale nella misura proposta dal Consiglio direttivo ed approvata dall'Assemblea ordinaria;
- al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

4.6 – Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal Consiglio Direttivo i richiedenti possono ricorrere al collegio dei probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.7 – Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5, non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Non è ammessa la figura di socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile a qualsiasi titolo non è rivalutabile, né ripetibile. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità all'interno dell'Associazione.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci.

5.1 – I soci, purché in regola con il pagamento delle quote sociali ove previste, hanno diritto di:

- Partecipare alle Assemblee;
- Votare, direttamente o per delega, alle assemblee, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- Candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- Usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Concorrere alla formazione dei programmi di attività ed alla loro approvazione;
- Conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- Esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- Rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente;
- Denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS

5.2. – I soci sono obbligati:

- A rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- A versare le quote sociali;
- A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- A contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del Dlgs.

5.3 – La qualità di socio si perde per:

- Dimissioni volontarie
- Mancato versamento della quota associativa;
- Morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche o estinzione per gli enti;
- Tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;



- Mancato adempimento dei doveri inerenti la qualità di associato o degli impegni assunti nei confronti dell'associazione
- Indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri o, in assenza, l'Assemblea;

Articolo 6 – Volontari, dipendenti e Collaboratori

6.1 – L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati, nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

6.2. – L'associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti dell'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 7 – Recesso ed esclusione del socio.

7.1 - Il socio può sempre recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

7.2 – Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- morosità protrattasi per 3 mesi dal termine del versamento richiesto;
- gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

7.3 – L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo di lettera semplice.

7.4 – Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al collegio dei probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato si intende sospeso.

7.5 – I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione delle somme versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III Organi sociali

8.1 – Gli organi dell'associazione sono:

1. L'assemblea dei soci
2. Il Presidente
3. Il Consiglio direttivo

Possono essere inoltre costituiti gli organi di controllo e garanzia

1. L'Organo di controllo, singolo o collegiale, obbligatorio solo al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 30 del CTS
2. Il collegio dei probiviri, se le sue funzioni non sono state delegate all'assemblea

Art. 9 – L'Assemblea dei soci

9.1 – L'assemblea è formata da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.



L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione, o in sua assenza dal Vice o da altro soggetto nominato dall'Assemblea, il quale nomina un segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante, avviso scritto da inviare con lettera semplice, o consegnata a mano, fax, e-mail, mediante avviso affisso alla sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o con altra modalità ritenuta opportuna e valida, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

9.2 – L'assemblea dei soci è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio direttivo.

9.3 – Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e la sede ove si tiene la riunione.

9.4 – L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

9.5 – Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno un terzo (1/3) più uno degli associati.

9.6 – Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

10.1 – L'assemblea in seduta ordinaria:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- c) nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- d) nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione di eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura di eventuali perdite;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulla esclusione degli associati;
- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- k) fissa, su proposta del Consiglio direttivo, la quota associativa annuale;
- l) propone iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- m) ratifica i limiti del rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- n) si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione, fra cui i regolamenti interni;
- o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

10.2 – L'assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello Statuto;



- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dal successivo art. 28
- nomina uno o più liquidatori.

10.3 – Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, dal Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Consiglio direttivo

11.1 – L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea, i cui componenti, scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati, possono variare nel numero da tre a sette membri. Si applica l'art. 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

11.2 – Il Consiglio direttivo elegge al suo interno:

- a) Il Presidente
- b) Il Vice Presidente
- c) Il Segretario
- d) Il Tesoriere

11.3 – Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

11.4 – Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

11.5 – Le decisioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

11.6 – Esso predispone il bilancio d'esercizio secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS. Ricorrendo all'obbligo, predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.

11.7 – Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che ritiene più opportune, purché verificabili.

11.8 – Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti fino ad un massimo di tre mandati.

11.9 – Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 – Il Presidente

12.1 – Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza dei voti.

12.2 – Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolve dal Vice Presidente.

12.3 – Il Presidente può essere rieletto fino ad un massimo di tre mandati.

12.4 – E' compito del Presidente sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione e sottoscrivere con la propria firma tutti gli atti relativi all'Associazione.

Art. 13 – Il Vice Presidente

13.1 – Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento.

Art. 14 – Il Segretario

14.1 – Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;



- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi sociali.

Art. 15 – Il Tesoriere

15.1 – Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- predisporre gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità ed alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del Consiglio direttivo;
- conserva i libri sociali e contabili, da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, compie le mansioni delegate dal presidente.

Art. 16 – Organo di Controllo –

16.1 – L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del CTS. Può essere collegiale, composto da tre membri effettivi di cui almeno uno iscritto al Registro nazionale dei Revisori Legali e da due supplenti, di cui almeno uno iscritto al registro nazionale dei Revisori legali; oppure può essere monocratico, retto da un unico soggetto iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

16.2 – Se collegiale nomina al suo interno il Presidente.

16.3 – L'Organo di controllo:

- vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del .Lgs 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concerto funzionamento;
- esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che, ricorrendone l'obbligo, il bilancio sia redatto in conformità alle linee di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- assiste alle riunioni delle assemblee e del Consiglio Direttivo.

16.4 – I componenti l'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 – Revisore legale dei conti

17.1 – Al ricorrere dei casi previsti dall'art. 31 del CTS viene nominato l'Organo di revisione monocratico, formato da un Revisore Legale dei conti iscritto al relativo Registro nazionale dei Revisori Legali.

Art. 18 – Gratuità e durata delle cariche

18.1 – Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse durano in carica tre anni e possono essere riconfermate per un massimo di tre mandati.

18.2 – Le sostituzioni effettuate nel corso dei tre anni decadono allo scadere del triennio medesimo.

TITOLO IV

Risorse economiche, Patrimonio e Bilancio

Art.19 – Risorse economiche

19.1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti



testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 20 – Erogazioni, donazioni e lasciti

20.1 – L'associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

20.2 – L'associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo Statuto sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 21 – Beni immobili, mobili e altri beni

21.1 – L'associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 22 – Responsabilità dell'Associazione

22.1 – L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

22.2 – L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 23 – Esercizio sociale, Bilancio e Rendiconto economico finanziario

23.1 – L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

23.2 – Il bilancio d'esercizio o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della data di convocazione dell'assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

23.3 – All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

23.4 – I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Presidente.

23.5 – Il bilancio d'esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini previsti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

23.6 – Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 24 – Patrimonio e Divieto di distribuzione degli utili.

24.1 – Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



24.2 – L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 25 – Quota sociale

25.1 – La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è Annuale, non è frazionabile né ripetibile (non può essere restituita) in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

25.2 – Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla carica di associato.

Titolo V

Disposizioni generali e finali

Art. 26 – Modificazioni dello Statuto

26.1 – Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione; esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 27 – Regolamento interno

27.1 – L'Assemblea può approvare, qualora lo reputi necessario, il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato e comunque fino a quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art. 28 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

28.1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di utilità.

28.2 – L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 29 – Controversie NON SI PARLA DELL'ASSEMBLEA COME ALTERNATIVA, IN QUESTA FORMA IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI DIVENTA OBBLIGATORIO, NON È DEFINITO DA QUANTI COMPONENTI È COMPOSTO, SE HA UN PRESIDENTE E COME DECIDE, ECC...)

29.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse alla assemblea dei soci, od in alternativa, se nominato, al Collegio dei Probiviri, composto di tre membri, i quali nominano tra di loro il presidente. I componenti del Collegio dei Probiviri, se nominato, restano in carica per durata prevista per il Consiglio Direttivo e decadono alla scadenza dello stesso.

29.2 – L'associazione o gli associati possono proporre ricorso alla assemblea dei soci, oppure al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

29.3 – L'assemblea o, se nominato il Collegio dei Probiviri, decidono ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

29.4 – La decisione della Assemblea dei soci, o se nominato, del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Art. 30 – Convenzioni

30.1 – Tutte le convenzioni tra l'associazione e gli altri enti pubblici e/o privati sono deliberate dal Consiglio direttivo, il quale demanda al presidente la stipula della convenzione sulla base delle disposizioni impartite dal Consiglio direttivo.



Art. 31 – Norme transitorie e finali

31.1 – Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino alla iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del terzo settore.

31.2 – Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi e dai regolamenti della F.I.T.A., si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Approvato dalla assemblea dei soci del 12 ottobre 2020



Il Presidente pro-tempore
Paolo Benvenuti

